

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

20 18

Per il 2018, esteso a 4 giorni l'obbligo di astensione



Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

Per il 2018, esteso a 4 giorni l'obbligo di astensione

a cura di Antonella lachetti

INDICE

PAGINA 3

- CONGEDO OBBLIGATORIO
- CONGEDO FACOLTATIVO

PAGINA 4

- RICHIESTA DEL CONGEDO



CONGEDO OBBLIGATORIO

PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE

Per il 2018, esteso a 4 giorni l'obbligo di astensione

Il **congedo obbligatorio e** quello **facoltativo** per il padre lavoratore dipendente, introdotti in via sperimentale dalla cosiddetta Legge Fornero (L. 92/2012) al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono stati **confermati anche per l'anno 2018**. Esaminiamone insieme dettagli e peculiarità.

CONGEDO OBBLIGATORIO

Il congedo obbligatorio è l'obbligo per il padre di astenersi dal lavoro, per il periodo stabilito dalla legge, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o, in caso di adozione o affidamento, dall'ingresso in famiglia del bambino.

È configurabile quale diritto autonomo del padre ed è aggiuntivo e indipendente rispetto al congedo che spetta alla madre (ovvero, spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio); è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ex artt. 28-31 Testo Unico Maternità/Paternità (Circ. INPS n. 40/2013).

La Legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016, art. 1, comma 354) ha esteso da 2 a 4 giorni, per il solo anno 2018, il periodo di congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti.

Così, per i figli nati/adottati/affidati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, il padre ha diritto a 4 giorni di astensione obbligatoria che possono essere goduti anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre.

I giorni di congedo obbligatorio possono essere fruiti anche in via non continuativa, purché fruiti nel limite dei primi cinque mesi dalla nascita/adozione/affidamento del figlio.

In caso di adozione o affidamento, il termine di 5 mesi per poter usufruire del congedo decorre:

- in caso di adozione/affidamento internazionale, dall'ingresso del minore in Italia;
- in caso di adozione/affidamento nazionale, dall'effettivo ingresso del minore in famiglia.

Attenzione!

I giorni di congedo obbligatorio sono coperti da **un'indennità giornaliera pari al 100%** della retribuzione, a carico dell'INPS. Per l'anno 2018, inoltre, per il padre lavoratore dipendente è prevista la possibilità di astenersi per un ulteriore periodo di congedo di un giorno, oltre ai 4 di cui sopra, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima: in questo caso si tratta di congedo facoltativo.

CONGEDO FACOLTATIVO

Il congedo facoltativo è la possibilità per il padre di astenersi dal lavoro, per i giorni (anche non continuativi) stabiliti dalla legge, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o, in caso di adozione o affidamento, dall'ingresso in famiglia del bambino, previo accordo con la madre lavoratrice - e in sua sostituzione - che vedrà ridotto il proprio periodo di congedo di maternità (obbligatoria) per un numero di giorni corrispondenti a quelli fruiti dal padre.

Per l'anno 2017, la Legge non aveva previsto alcun giorno di congedo facoltativo per il padre. Per l'anno 2018, invece, è stata ripristinata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di godere del congedo facoltativo nella misura di 1 giorno, sempre da utilizzare in alternativa alla madre per il periodo di astensione obbligatoria.

Il congedo facoltativo può essere fruito per i figli nati/adottati/affidati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

L'utilizzo del congedo facoltativo di paternità comporta la diminuzione, per lo stesso periodo, del congedo di maternità della madre: di conseguenza, il giorno di utilizzo del congedo facoltativo da parte del padre anticipa di un giorno il termine finale dell'astensione obbligatoria della madre.

Il congedo facoltativo di un giorno è fruibile anche contemporaneamente - ma non necessariamente - alla madre in astensione obbligatoria; può essere utilizzato entro 5 mesi dalla nascita/adozione/affidamento del bambino e sempre che vi sia la rinuncia da parte della madre a un giorno di maternità (obbligatoria).



Attenzione!

Anche il congedo facoltativo è coperto da un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, a carico dell'INPS.

L'indennità per il congedo, sia obbligatorio che facoltativo, del padre è generalmente anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata, a eccezione dei casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS, così come per l'indennità di maternità in generale (Circ. INPS n. 40/2013; msg INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).

In caso di **parto plurimo**, non è prevista alcuna variazione della durata del congedo di paternità obbligatorio né di quello facoltativo e ciò analogamente a quanto previsto per il congedo di maternità.

Il congedo obbligatorio e quello facoltativo del padre non possono essere frazionati a ore (D.M. del 22 dicembre 2012 art. 3; Circ. INPS n. 40/2013).

RICHIESTA DEL CONGEDO

Per poter usufruire del congedo (obbligatorio o facoltativo), il padre lavoratore dipendente deve preventivamente comunicare al datore di lavoro, per iscritto, i giorni nei quali intende fruire del permesso, con un preavviso di almeno 15 giorni. Ove il padre intenda avvalersi del congedo in occasione dell'evento nascita, il preavviso di comunicazione viene calcolato sulla data presunta del parto.

La forma scritta della comunicazione al datore di lavoro può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Ente.

Attenzione!

Alla domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare anche la dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre (per il 2018, come detto, può essere di un solo giorno), con conseguente riduzione del congedo medesimo; la suddetta documentazione dovrà altresì essere trasmessa al datore di lavoro della madre.

La domanda per il congedo (obbligatorio o facoltativo) del padre, deve essere presentata (D.M. del 22 dicembre 2012, art. 3):

- in forma scritta al datore di lavoro con le date di fruizione, nel caso in cui il pagamento dell'indennità sia anticipata dal datore di lavoro;
- on line direttamente sul sito dell'INPS, nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS. In questo caso, la domanda può essere presenta anche tramite
 - Contact Center Integrato
 richiesta telefonica, chiamando da rete fissa il
 numero verde gratuito 803.156 oppure da
 cellulare il numero a pagamento 06 164.164
 - Ente di Patronato INAS CISL

Info. Per maggiori dettagli esplicativi e info consultare il sito dell'INPS al seguente indirizzo:

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/de fault.aspx?itemdir=50584&lang=IT

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

Per il 2018, esteso a 4 giorni l'obbligo di astensione

Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere